



COMUNE DI BELLUNO
Piazza Duomo, 1 - 32100 Belluno
C.F. 00132550252 - P. IVA 00132550252



AMBITO GOVERNO DEL TERRITORIO

Area Urbanistica

Piazza Castello, 14 - 32100 Belluno - urbanistica@comune.belluno.it
tel. 0437.913101 - PEC - belluno.bl@cert.ip-veneto.net

Richiesta di certificato di destinazione urbanistica n° CDU - 164 - 2018
Protocollo n° 20180033729 del 06-09-2018

CDUE 172 del 28/09/2018

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

(art. 30 comma 2 del DPR 380/2001 e ss.mm. e ii.)

Il Coordinatore dell'Ambito Governo del Territorio, autorità competente ad emanare il presente certificato ai sensi del vigente Statuto comunale, con riferimento alla richiesta di certificato di destinazione urbanistica presentata dal sig.ra Nevyjel Monica in data 06-09-2018 con nota prot. n. 20180033729

visti:

- le planimetrie identificative dei terreni allegate dal richiedente;
- gli atti d'ufficio;

CERTIFICA

ai sensi dell'art. 30 comma 2 del DPR 380/2001 e ss.mm. e ii

che i terreni siti in Comune di Belluno, distinti in Catasto al **Foglio 128 mappali 125, 127, 133, 134, 138, 195, 220, 248, 275, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 344, 388, 446, 45, 450, 513, 514 e 61, Foglio 70 mappale 431, Foglio 85 mappale 527** come individuati nelle planimetrie allegate alla richiesta in oggetto sono classificati come segue:

- l'area distinta in Catasto al **Foglio 128 Mapp. 195 - 513 - 514 - 248** ,
 - risulta classificata nel vigente Piano Regolatore Generale come segue:
 - zona territoriale omogenea "E" con sigla:
 - E.1 "Aree caratterizzate da una produzione agricola tipica o specializzata"
 - risulta gravata dai seguenti vincoli:
 - vincolo paesaggistico ai sensi della parte Terza del D.Lgs 42/2004 e ss.mm. e ii.;
 - vincolo forestale ai sensi della L.R. 52/78 e alla L.R. 5/2005;
 - vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 1 del il R.D.L. 3267/1923;

pag. 1 di 22

- l'area distinta in Catasto al **Foglio 128 Mapp. 450**,
 - risulta classificata nel vigente Piano Regolatore Generale come segue:
 - in parte zona territoriale omogenea "A" della Variante settoriale 2 del Nevegal ;
 - in parte Verde si Servizio VS della Variante Settoriale 2 del Nevegal ;
 - in parte zona territoriale omogenea "E" con sigla:
 - E.2 "Aree di primaria importanza per la funzione agricolo-produttiva"
 - risulta gravata dai seguenti vincoli:
 - vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 1 del il R.D.L. 3267/1923;

- l'area distinta in Catasto al **Foglio 128 Mapp. 220**,
 - risulta classificata nel vigente Piano Regolatore Generale come segue:
 - in parte zona territoriale omogenea "B" con sigla "B/10" della Variante settoriale 2 del Nevegal;
 - in parte zona territoriale omogenea "E" con sigla:
 - E.2 "Aree di primaria importanza per la funzione agricolo-produttiva"
 - risulta gravata dai seguenti vincoli:
 - vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 1 del il R.D.L. 3267/1923;

- l'area distinta in Catasto al **Foglio 128 Mapp. 45 – 275**,
 - risulta classificata nel vigente Piano Regolatore Generale come segue:
 - zona territoriale omogenea "B" con sigla "B/10" della Variante Settoriale 2 del Nevegal;
 - risulta gravata dai seguenti vincoli:
 - vincolo idrogeologico e forestale ai sensi dell'art. 1 del il R.D.L. 3267/1923;

- l'area distinta in Catasto al **Foglio 128 Mapp. 446**,
 - risulta classificata nel vigente Piano Regolatore Generale come segue:
 - zona territoriale omogenea "E" con sigla:
 - E.2 "Aree di primaria importanza per la funzione agricolo-produttiva"
 - risulta gravata dai seguenti vincoli:
 - vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 1 del il R.D.L. 3267/1923;
 - demanio sciabile;

- l'area distinta in Catasto al **Foglio 128 Mapp.125-127-330-331-332-333-334** ,
 - risulta classificata nel vigente Piano Regolatore Generale come segue:
 - zona territoriale omogenea "E" con sigla:
 - E.1 "Aree caratterizzate da una produzione agricola tipica o specializzata"
 - risulta gravata dai seguenti vincoli:
 - vincolo paesaggistico ai sensi della parte Terza del D.Lgs 42/2004 e ss.mm. e ii.;
 - vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 1 del il R.D.L. 3267/1923;
 - vincolo forestale ai sensi della L.R. 52/1978 L.R. 5/2005;

- l'area distinta in Catasto al **Foglio 128 Mapp. 134-335-336**,
 - risulta classificata nel vigente Piano Regolatore Generale come segue:



- in parte Viabilità di Progetto;
 - in parte zona territoriale omogenea "E" con sigla:
 - E.1 "Aree caratterizzate da una produzione agricola tipica o specializzata"
 - risulta gravata dai seguenti vincoli:
 - vincolo paesaggistico ai sensi della parte Terza del D.Lgs 42/2004 e ss.mm. e ii.;
 - vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 1 del il R.D.L. 3267/1923;
 - vincolo forestale ai sensi della L.R. 52/1978 L.R. 5/2005;
- l'area distinta in Catasto al **Foglio 128 Mapp. 133,**
- risulta classificata nel vigente Piano Regolatore Generale come segue:
 - in parte Viabilità di Progetto;
 - risulta gravata dai seguenti vincoli:
 - vincolo paesaggistico ai sensi della parte Terza del D.Lgs 42/2004 e ss.mm. e ii.;
 - vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 1 del il R.D.L. 3267/1923;
 - vincolo forestale ai sensi della L.R. 52/1978 L.R. 5/2005;
- l'area distinta in Catasto al **Foglio 128 Mapp. 138,**
- risulta classificata nel vigente Piano Regolatore Generale come segue:
 - in parte zona territoriale omogenea "B" con sigla "B/29" della Variante settoriale 2 del Nevegal;
 - risulta gravata dai seguenti vincoli:
 - vincolo paesaggistico ai sensi della parte Terza del D.Lgs 42/2004 e ss.mm. e ii.;
 - vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 1 del il R.D.L. 3267/1923;
 - vincolo forestale ai sensi della L.R. 52/1978 L.R. 5/2005;
 - presenza di elettrodotti di media tensione la quale determina una fascia di rispetto ai sensi del DM 28/05/2008;
- l'area distinta in Catasto al **Foglio 128 Mapp.344,**
- risulta classificata nel vigente Piano Regolatore Generale come segue:
 - in parte zona territoriale omogenea "B" con sigla "B/29" della Variante settoriale 2 del Nevegal;
 - risulta gravata dai seguenti vincoli:
 - vincolo paesaggistico ai sensi della parte Terza del D.Lgs 42/2004 e ss.mm. e ii.;
 - vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 1 del il R.D.L. 3267/1923;
 - vincolo forestale ai sensi della L.R. 52/1978 L.R. 5/2005;
- l'area distinta in Catasto al **Foglio 128 Mapp. 388,**
- risulta classificata nel vigente Piano Regolatore Generale come segue:
 - zona territoriale omogenea "E" con sigla:
 - E.1 "Aree caratterizzate da una produzione agricola tipica o specializzata"
 - risulta gravata dai seguenti vincoli:
 - vincolo paesaggistico ai sensi della parte Terza del D.Lgs 42/2004 e ss.mm. e ii.;
 - vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 1 del il R.D.L. 3267/1923;
 - vincolo forestale ai sensi della L.R. 52/1978 L.R. 5/2005;
 - presenza di elettrodotti di media tensione la quale determina una fascia di rispetto ai sensi del DM 28/05/2008;

- l'area distinta in Catasto al **Foglio 128 Mapp. 61** (61AA – 61AB),
 - risulta classificata nel vigente Piano Regolatore Generale come segue:
 - zona territoriale omogenea "E" con sigla:
 - in parte E.1 "Aree caratterizzate da una produzione agricola tipica o specializzata"
 - in parte E.2 "Aree di primaria importanza per la funzione agricolo-produttiva"
 - risulta gravata dai seguenti vincoli:
 - vincolo paesaggistico ai sensi della parte Terza del D.Lgs 42/2004 e ss.mm. e ii.;
 - vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 1 del il R.D.L. 3267/1923;
 - vincolo forestale ai sensi della L.R. 52/1978 L.R. 5/2005;
 - demanio sciabile;

- l'area distinta in Catasto al **Foglio 70 Mapp.421** ,
 - risulta classificata nel vigente Piano Regolatore Generale come segue:
 - zona territoriale omogenea "A" centro storico;
 - risulta gravata dai seguenti vincoli:
 - percorsi pedonali;

- l'area distinta in Catasto al **Foglio 85 Mapp.527** ,
 - risulta classificata nel vigente Piano Regolatore Generale come segue:
 - zona territoriale omogenea "E" con sigla:
 - E.2 "Aree di primaria importanza per la funzione agricolo-produttiva"
 - risulta gravata dai seguenti vincoli:
 - vincolo paesaggistico ai sensi della parte Terza del D.Lgs 42/2004 e ss.mm. e ii.;

Nell'area di cui trattasi gli interventi sono disciplinati, pertanto:

- dagli articoli 2.1-2.2-2.3-2.5-2.5bis-2.5ter-2.6-2.6.1-2.6.2- 2.7- 2.7.12.7.2 – 2.8-2.8.1-2.8.2-2.9-2.10 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano Regolatore Generale – Variante relativa alla Città e Centri Frazionali approvata con D.G.R.V. del 28.12.1998 n° 5128 e D.G.R.V. del 01.06.1999 n° 1866 e successive modifiche ed integrazioni;
- dall'art.7-39 ai punti 3.1-3.2-3.3 delle norme di attuazione del vigente Piano Regolatore Generale – Variante relativa al territorio rurale approvata con D.G.R.V. del 29.04.1997 n° 1555 e successive modifiche ed integrazioni;
- dall'art.13 e art.17 delle norme di attuazione dl vigente Piano Regolatore del Nevegal - Variante Settoriale 2 approvata con D.G.R.V. del 21.11.1991 n° 6653 che vengono allegate;

Si segnala che la verifica della presenza del vincolo paesaggistico di cui all'art. 142, comma 1, lett.g del D.Lgs 22.01.2004 n. 42 (territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227) è stata operata sulla base della "Carta forestale regionale" redatta ai sensi della L.R. 13.09.1978 n.52 (disponibile con le relative informazioni sul sito internet tematico della Regione Veneto: <https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/carta-forestale-regionale>) e che, tuttavia, considerata la dinamicità del perimetro delle aree boscate, lo stesso andrà verificato in loco.

Il presente certificato, ai sensi dell'art. 30 comma 3 del DPR 380/2001 e ss.mm.e ii., conserva validità per un anno dalla data di rilascio se non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.

Si segnala, inoltre che il presente certificato, ai sensi dell'art. 40 comma 2 del DPR 445/2000 e ss.mm. eii. non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

Si comunica, in fine, ai sensi dell'art.8 comma 2 della L.241/90, che il responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della medesima legge in oggetto è l'istruttore tecnico dott.ssa pianif. terr. Zoella Uliana



il Coordinatore d'ambito
dott. Sergio Gallo

Riferimenti:


Istruttore incaricato: **dott.ssa pianif. terr. Zoella Uliana**,
tel. 0437-913121, zuliانا@comune.belluno.it

Allegati:

- estratto mappa catastale aggiornato;
- estratto PRG;
- estratto Varinate settoriale 2 Nevegl
- estratto NNTTAA di PRG. del territorio rurale
- estratto nntaa di PRG della città e centri frazionali
- estratto NNTTAA della Variante settoriale 2 Nevegal

Belluno li, _____ Per ricevuta il richiedente _____





3.1 DEFINIZIONE DELLE SOTTOZONE RURALI

Nelle zone classificate agricole ogni intervento edilizio viene disciplinato dalla Legge Regionale 5.3.1985 n. 24, dalla Legge Regionale 27.6.1985 n. 61 e dalle presenti Norme di Attuazione.

Il territorio rurale, se non soggetto ad altro azionamento e/o vincolo, è classificato secondo le seguenti zone, come definite dalla L.R. 24/85:

Zona E 1: "Aree caratterizzate da una produzione agricola tipica o specializzata".

Zona E 2: "Aree di primaria importanza per la funzione agricolo-produttiva".

Zona E 3: "Aree che, caratterizzate da un elevato frazionamento fondiario, sono contemporaneamente utilizzabili per scopi agricolo-produttivi e per scopi residenziali".

Zona E 4: "Aree che, caratterizzate dalla presenza di preesistenze insediative, sono utilizzabili per l'organizzazione di centri rurali".

Zona E 1-SPECIALE: "Aree dell'alto territorio montano, con particolari caratteristiche ambientali e comunque non rientranti tra quelle definite dalla L.R.24/85".

3.2 - ZONE TERRITORIALI E 1 ed E1 SPECIALE

modificato con Variante approvata in data 2/10/2007

All'interno di queste zone non sono consentite nuove costruzioni ad uso residenziale, fatti salvi gli interventi di cui agli artt. 4 e 7 della L.R. 24/85; relativamente agli interventi di cui all'art. 6 della L.R. 24/85 è ammessa la sola realizzazione di annessi rustici. Sugli edifici esistenti sono consentiti gli interventi previsti dalle schede relative a ciascun edificio, nel rispetto dei "Gradi di Protezione" e delle "Categorie di intervento" in esse indicati.

Nelle zone E 1 ed E1 SPECIALI nella realizzazione di annessi rustici, si dovranno osservare i seguenti parametri:

a- superficie lorda di pavimento degli annessi rustici: non deve superare il 2% della superficie del fondo rustico di proprietà, in uso e/o altro diritto reale di godimento, in affitto e/o comodato con un minimo di mq 50. L'area sulla quale viene costruito l'annesso rustico deve essere di proprietà del richiedente o della famiglia e avere estensione minima di 1000 mq. L'indice di cui al 1° comma può essere derogato con l'applicazione dell'art. 1 comma 8° della L.R. 27.12.2002, n° 35 che ha modificato la L.R. 24/85;

b- altezza massima fuori terra: ml 5,50 o altezza degli edifici preesistenti in caso di ampliamento;

c- distanza dai confini: non dovrà essere inferiore a ml 5,00; nel caso di preesistenze è consentita la costruzione in aderenza o in appoggio; la distanza può essere ridotta previo atto di assenso del vicino confinante;

d- distanza tra i fabbricati: non dovrà essere inferiore a ml 10,00;

e- distanza dalle strade: non potrà essere inferiore a ml 5,00 salvo particolari allineamenti prescritti dal Permesso di Costruire, su indicazione del Settore Territorio e in relazione ad altri manufatti o elementi arborei o arbustivi esistenti; nel caso si tratti di strada vicinale o interpodereale, la distanza può essere ridotta a ml 3,00. Sono fatte salve le fasce di rispetto previste dal P.R.G. e le prescrizioni dell'art. 7 della L.R. 24/1985;

f- non si dovranno abbattere alberature di pregio, salvo esplicita indicazione normativa di cui ai punti precedenti.

Oltre i 1300 m di altitudine è vietata qualsiasi nuova costruzione, fatta eccezione per la costruzione e l'ampliamento: degli impianti tecnologici di uso o interesse collettivo e loro manufatti di pertinenza, rifugi alpini aperti al pubblico, delle malghe e delle abitazioni strettamente ed intrinsecamente funzionali alla loro conduzione, previo parere favorevole espresso caso per caso dal Consiglio Comunale.

Nel caso in cui l'immobile rientri nell'ambito dei Parchi e riserve Regionali e Nazionali, si richiama il disposto del precedente art. 2.4.

SI RICHIAMA LA DISCIPLINA PREVISTA DALL'ART. 1 DELLA L.R. 10.08.2006, N. 18 CHE PREVALE NEI CASI DI CONTRASTI ALLE NORME DI P.R.G. (PRESCRIZIONE REGIONE V.T.R. 227 DEL 18/4/2007)

3.3 - ZONA TERRITORIALE E 2

modificato con Variante approvata in data 2/10/2007

Nelle zone classificate E2 sono consentiti gli interventi di cui agli artt. 3 - 4 - 6 - 7 della L.R. 24/1985, con l'esclusione degli insediamenti produttivi di tipo agro- industriale.

Le nuove edificazioni dovranno essere collocate possibilmente in aree contigue ad edifici esistenti e comunque entro ambiti che garantiscano la massima tutela dell'integrità del territorio agricolo.

Nelle zone E 2 si dovranno osservare i seguenti parametri:

a- superficie lorda di pavimento degli annessi rustici: non deve superare il 2% della superficie del fondo rustico di proprietà , in uso e/o altro diritto reale di godimento, in affitto e/o comodato con un minimo di mq 50. L'area sulla quale viene costruito l'annesso rustico deve essere di proprietà del richiedente o della famiglia e avere estensione minima di 1000 mq. L'indice di cui al 1° comma può essere derogato con l'applicazione dell'art. 1 comma 8° della L.R. 27.12.2002, n° 35 che ha modificato la L.R. 24/85;

b- altezza massima fuori terra: ml 7,00 o altezza degli edifici preesistenti in caso di ampliamento;

c- distanza dai confini: il distacco dai confini non dovrà essere inferiore a ml 5,00; nel caso di preesistenze è consentita la costruzione in aderenza o in appoggio; la distanza può essere ridotta previo atto di assenso del vicino confinante;

d- distanza tra i fabbricati: il distacco tra i fabbricati non dovrà essere inferiore a ml 10,00; per le altre distanze valgono i disposti dell'art. 6 della L.R. 24/1985;

e- distanza dalle strade: non potrà essere inferiore a ml 5,00 salvo particolari allineamenti prescritti dal Permesso di Costruire, su indicazione del Settore Territorio e in relazione ad altri manufatti o elementi arborei o arbustivi esistenti; nel caso si tratti di strada vicinale o interpoderale, la distanza può essere ridotta a ml 3,00. Sono fatte salve le fasce di rispetto previste dal P.R.G. e le prescrizioni dell'art. 7 della L.R. 24/1985;

f- non si dovranno abbattere, di norma, alberature di pregio.

SI RICHIAMA LA DISCIPLINA PREVISTA DALL'ART. 1 DELLA L.R. 10.08.2006, N. 18 CHE PREVALE NEI CASI DI CONTRASTI ALLE NORME DI P.R.G. (PRESCRIZIONE REGIONE V.T.R. 227 DEL 18/4/2007)